



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2021.0001073 del 19/01/2021

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VI**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente del
**Comitato Paritetico di
Controllo e Valutazione**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 153 DI INIZIATIVA CONSILIARE
“Promozione e sviluppo delle Comunità energetiche sul territorio regionale”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: De Rosa, Cenci, Degli Angeli, Di Marco, Alberti).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **I** e il **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis
Con i migliori saluti

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005
n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

allegato

PROGETTO DI LEGGE N. 0153

di iniziativa dei Consiglieri regionali:
De Rosa, Cenci, Degli Angeli, Di Marco, Alberti

—————
“Promozione e sviluppo delle Comunità energetiche sul territorio regionale”.
—————

PRESENTATO IL 14/01/2021

ASSEGNATO IN DATA 19/01/2021

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **VI**
CONSULTIVA **I**

ALTRI PARERI: COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

RELAZIONE

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili e più in generale di un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo di energia con l'obiettivo di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, l'efficientamento e la riduzione dei consumi energetici è, oggi, da considerarsi obiettivo imprescindibile.

L'Unione Europea, con la Direttiva europea RED II (2018/2001/UE), ha definito il concetto di Comunità Energetiche. A novembre 2018, il Parlamento europeo ha reso vincolanti gli obiettivi in materia di energia rinnovabili, efficienza energetica, biocarburanti e governance energetica. Tra le novità introdotte c'è la possibilità per cittadini, imprese ed enti locali degli Stati membri dell'Ue di produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia ottenuta da fonti rinnovabili.

Decentramento e localizzazione della produzione energetica sono i principi su cui si fonda una comunità energetica che, attraverso il coinvolgimento di cittadini, attività commerciali e imprese del territorio, risulta in grado di produrre, consumare e scambiare energia in un'ottica di autoconsumo e collaborazione. Il concetto di autoconsumo si riferisce alla possibilità di consumare in loco l'energia elettrica prodotta da un impianto di generazione locale per far fronte ai propri fabbisogni energetici.

La legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) ha introdotto le comunità energetiche rinnovabili, ovvero associazioni tra cittadini attività commerciali o imprese che decidono di unire le forze per dotarsi di impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, definendo i diritti dei singoli partecipanti, i quali continueranno a scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica e potranno nominare un loro delegato, appartenente anche a un'azienda esterna, per la gestione dei flussi con il Gestore dei servizi energetici (GSE), ovvero la restituzione delle componenti tariffarie non dovute per l'energia condivisa e la tariffa incentivante.

L'autoconsumo collettivo è fatto da una pluralità di consumatori ubicati all'interno di un edificio in cui è presente uno o più impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi e usufruire di specifici benefici, come le detrazioni fiscali. La disposizione relativa alle comunità energetiche prevede che i soggetti che partecipano devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW. Per condividere l'energia prodotta, gli utenti possono utilizzare le reti di distribuzione già esistenti e utilizzare forme di autoconsumo virtuale.

L'istituzione delle Comunità energetiche è volta al perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, quali la tutela dell'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili; la promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; lo sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili.

La presente proposta di legge si prefigge dunque l'obiettivo di sostenere e promuovere la nascita di Comunità energetiche sul territorio, finalizzate alla tutela dell'ambiente, la coesione economico sociale, lo sviluppo economico del territorio.

ARTICOLATO

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli:

- **L'Articolo 1:** definisce le finalità della legge;
 - **L'Articolo 2:** definisce le Comunità energetiche e fissa i loro obiettivi;
-

-
- **L'Articolo 3:** definisce le competenze delle Comunità energetiche;
 - **L'Articolo 4:** definisce le competenze della Regione;
 - **L'Articolo 5:** istituisce il Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici;
 - **L'Articolo 6:** prevede le sanzioni;
 - **L'Articolo 7:** contiene la clausola valutativa;
 - **L'Articolo 8:** contiene la norma finanziaria.
-

PROGETTO DI LEGGE

“Promozione e sviluppo delle Comunità energetiche sul territorio regionale”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Lombardia, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/UE e dagli obiettivi fissati dal Parlamento europeo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo dei combustibili fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

Art. 2

(Comunità energetiche)

1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

2. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

3. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.

4. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.

5. I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico Protocollo d'Intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2 della presente legge.

Art. 3

(Competenze delle Comunità energetiche)

1. Le comunità energetiche:

a) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;

b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;

c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.

2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c), è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il *Programma Regionale Energia Ambiente e Clima*. Ogni due anni, la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici e trasmette gli esiti della verifica al Consiglio regionale.

Art. 4

(Competenze della Regione)

1. La Regione favorisce lo sviluppo di Comunità energetiche locali e sostiene finanziariamente, tramite lo strumento del bando pubblico, la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità. Nel definire i regimi di sostegno e l'intensità del contributo, la Regione tiene conto delle specificità del territorio di riferimento delle comunità energetiche, in modo da favorire le aree svantaggiate.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, approva un apposito provvedimento che: predispone le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche e descrivono le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1, definisce i criteri per la redazione del Protocollo d'Intesa per i comuni, definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo di cui all'art. 5.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i parametri sulla base dei quali sono valutati i risultati contenuti nel documento strategico di cui all'art. 3.

Art. 5

(Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici)

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico permanente cui partecipano i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle sezioni regionali competenti, al fine di:

a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;

b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'ARERA.

3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborso spese. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2, definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo.

Art. 6

(Sanzioni)

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dagli interventi realizzati. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e contiene:

- a) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche;
- b) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
- c) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
- d) la verifica dell'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 8

(Norma finanziaria)

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, di cui all'articolo 4, comma 1, quantificate in €5.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede con l'aumento della disponibilità della Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" - Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale", e corrispondente riduzione della disponibilità della "Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.

Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell'art. 81, comma 2, Regolamento generale

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa			6 (B) copertura finanziaria				
				missione – programma	importo 2021	importo 2022	importo 2023	missione – programma	importo 2021	importo 2022	importo 2023
bando pubblico per sostegno alla fase di costituzione delle comunità energetiche.	ART. 4 C 1	SI	natura spesa Corrente / conto capitale titolo Conto capitale	Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” ” Progr. 01 “Fonti energetiche”	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Progr. 03 “Altri fondi”	- 5.000.000,00	- 5.000.000,00	- 5.000.000,00